

**Applicabilità del limite di legittimazione quinquennale anche ai magistrati assegnati d'ufficio a funzioni requirenti al termine del periodo di uditorato.**

*(Risposta a quesito del 12 giugno 2008)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 giugno 2008, ha deliberato:

“

In data 10 giugno 2008 perveniva il quesito proposto alla Terza commissione dalla dott.ssa ..., nominata magistrato con il D.M. 19 novembre 2002, che, a far data dal 12 ottobre 2004, svolge le funzioni di Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di ..., a seguito di assegnazione d'ufficio al termine del periodo di uditorato.

Il magistrato premette che è sua intenzione presentare domanda di trasferimento nell'ambito della pubblicazione di posti vacanti di cui alla delibera del 5 giugno 2008, richiedendo anche il trasferimento per posti che implicherebbero nello stesso tempo un passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti.

Tenuto conto che nella suddetta delibera di pubblicazione si legge che : “si applicano al presente bando le norme di cui al D.L.vo n. 160/2006 e tra di esse l'art. 13 che pone limiti territoriali al passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa e che per tali passaggi stabilisce una legittimazione quinquennale”, la dott.ssa ... chiede di sapere se il limite di legittimazione quinquennale disposto dalla legge per il passaggio di funzioni debba essere applicato anche ai magistrati assegnati d'ufficio a funzioni requirenti al termine dell'uditorato, con la conseguenza di precludere un loro trasferimento a funzioni giudicanti pur avendo maturato il termine di legittimazione ordinaria.

Secondo la prospettazione del magistrato tale interpretazione dell'art. 13 comma 3° D.Lgs. 160/06 sarebbe contraddittoria con la previsione di cui al comma 2° del medesimo articolo, nel quale si stabilisce che i magistrati ordinari, al termine del tirocinio, devono essere assegnati a funzioni giudicanti e non possono transitare a funzioni requirenti, giudicanti monocratiche o di GIP/GUP anteriormente alla prima valutazione di professionalità, che, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 160/06, interviene quattro anni dopo il decreto di nomina e, quindi, due anni dopo l'inizio dell'esercizio in concreto delle funzioni (atteso che, secondo l'art. 18 D.Lgs. 26/2006, il tirocinio ha durata di ventiquattro mesi).

Ritiene il Consiglio che le due norme individuate nel quesito disciplinano due situazioni completamente differenti. L'art. 13 co. 2° limita la destinazione dei magistrati all'esito del tirocinio alle sole funzioni giudicanti civili e collegiali penali, prevedendo anche che l'assegnazione a funzioni diverse (monocratiche penali o requirenti), sia per destinazione tabellare che a seguito di trasferimento, non possa avvenire se non dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità. Tale norma, nella parte relativa alla legittimazione per il cambiamento delle funzioni, si applica esclusivamente ai magistrati che, reclutati in ragione di concorso svolto secondo le norme introdotte con la modifica dell'Ordinamento giudiziario (D.L.vo n. 160/2006 artt. 1 e ss.) verranno destinati esclusivamente a funzioni giudicanti civili o penali collegiali.

L'art. 13 co. 3°, invece, costituisce norma generale destinata a regolare tutti i passaggi da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, i cui effetti si spiegano anche nei confronti delle procedure di trasferimento in atto. In particolare, si deve ritenere applicabile alla procedura di trasferimento ordinario di primo grado bandita con delibera del 5 giugno 2008, la norma che impone una legittimazione quinquennale per il trasferimento che importa cambiamento di funzioni dalle requirenti alle giudicanti e viceversa. Né, con riguardo a tali tramutamenti, è possibile individuare alcuna deroga normativa in favore dei magistrati che si trovino attualmente nella prima sede di destinazione all'esito della procedura per l'assegnazione delle sedi agli uditori giudiziari.

Conseguentemente, per questi ultimi, dovrà ritenersi vigente un termine di legittimazione biennale, decorrente dalla presa di possesso nell'ufficio di destinazione per i trasferimenti di sede che non importino anche il cambiamento delle funzioni, ed un termine di legittimazione quinquennale per i trasferimenti che comportino il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa.

Tanto premesso,  
delibera  
di rispondere al quesito nei termini di cui in parte motiva.”